

Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 196 -

Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 - supplemento ordinario

Articolo 15

Art. 15 Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

Articolo 15 -

Art. 15 Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

In vigore dal 14/01/2022

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) l'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) l'articolo 226-quater, commi 1, 2, e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. All'articolo 218, comma 1, lettera dd-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole «o altre sostanze» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente».

3. All'articolo 261, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro».

4. All'articolo 256, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola «234,» e' soppressa;

b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi».

5. Con riferimento ai rifiuti di cui Allegato, Parte E, sezione III, i sistemi costituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, provvedono alla copertura dei costi sostenuti dai Comuni per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, in accordo con gli stessi.

[Torna al sommario](#)